

**Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 (BUR n. 103/2003)
(Novellazione) - Testo storico**

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112". E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2002, N. 10 "RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112"" (1)

Art. 1 - Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. La rubrica dell'articolo 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è così sostituita:

"Art. 64 - Funzioni degli enti parco."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, vincolate ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 61, relative ad opere o lavori di competenza degli enti parco nazionali o da essi anche indirettamente realizzati, nonché le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63, sono esercitate dall'ente parco successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale fra l'ente parco, la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio."

Art. 2 - Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112""

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, è prorogato al 15 febbraio 2004.

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

1() Con la sentenza n. 429/2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 2, sollevata in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e inammissibile la questione di legittimità della medesima disposizione regionale, in riferimento all'articolo 114 della Costituzione